



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la
nutrizione
Uff. 2 DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Id. n.

Trasmissione elettronica

n. prot. **0001632-20/01/2022-DGISAN-MDS-P**

**A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ
Regioni e Provincia Autonoma di Trento**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano**

**COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE**

**E.p.c: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIE**

Tramite pec

OGGETTO: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Nel corso dell'audit della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea (DG Salute e sicurezza alimentare) che si è svolto dal 18 al 29 gennaio 2021 in Italia per la valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all'immissione in commercio delle carni bovine, ivi compresa la rintracciabilità, gli ispettori della Commissione EU hanno evidenziato che le linee guida/circolari emanate dal Ministero della Salute non erano completamente aggiornate alle modifiche normative apportate dalla pertinente legislazione dell'UE. Il gruppo incaricato dell'audit ha individuato, tra l'altro, che sulla base di una circolare del Ministero della Salute del 2006 l'AC consentiva la macellazione d'urgenza in allevamento di bovini con "disturbi del metabolismo", condizione non in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Pertanto, al fine di armonizzare il controllo ufficiale dando seguito a quanto previsto dalla normativa europea e in risposta alla raccomandazione formulata dagli ispettori nel report del suddetto audit, sono state predisposte nell'allegato A le indicazioni operative da seguire in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO**

Responsabile procedimento ufficio 2
Dott. Pietro Noè – p.noè@sanita.it
Referenti:
Granitto Giovanni - g.granitto@sanita.it
Daniele Nalin – d.nalin@sanita.it

Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza (MSU) al di fuori del macello

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI, la macellazione d'urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto; in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un'omogenea applicazione delle attività collegate alla macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Di seguito vengono in particolare definite le specifiche modalità operative riferite a:

- visita ante-mortem;
- stordimento e iugulazione;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante

modifica dei regolamenti (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 1/ 2005 e (CE) 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 854/2004 e (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

- Reg. delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.
- Reg. di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017 /625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n.636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/608/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.
- D.Lgs. 27/2021 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a,b,c,d ed e) della legge 4 ottobre 2019 n.117”.
- D.Lgs. 32/2021 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019 n.117”.
- Reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002.

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
- Nota DGISAN n. 68665 del 10/12/2019 “Disposizioni in materia d’ispezione ante-mortem in caso di macellazione d’urgenza”.
- Nota DGISAN n. 4577 del 11/02/2020 “Disposizioni in materia d’ispezione ante-mortem in caso di macellazione d’urgenza – chiarimenti nota DGISAN 68665/2019”
- D.Lgs. 151/2007 relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. n. 1/2005.
- D.Lgs. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (in fase di revisione).
- D.Lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (in fase di revisione).
- D.Lgs. 131/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”.
- Legge 189/2004 e s.m.i. concernente il divieto di maltrattamento degli animali.

3. DEFINIZIONI

Si forniscono alcune definizioni generali e specifiche stabilite dalla normativa soprarichiamata.

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell’animale. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera a)
- **Macellazione:** l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera j)
- **Stordimento:** qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera f)
- **Macellazione d’urgenza al di fuori del macello:** la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
- **Veterinario Ufficiale:** medico veterinario designato dalle autorità competenti (ACL-ASL) quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.32).
- **Certificatore:** qualsiasi funzionario appartenente all’autorità competente autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata o delegata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.26).

- Trasportatore: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (Reg. CE 1/2005, art. 2, lettera x).

4. REQUISITI PREVENTIVI GENERALI PER LA MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

In conformità alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 853/2004, possono essere ammessi alla macellazione d'urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico “*accident*”) che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono pertanto esclusi dalla macellazione d'urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.

5. VISITA ANTE - MORTEM

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624 la visita ante-mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un veterinario ufficiale. I criteri per la designazione dei veterinari ufficiali sono stabiliti al successivo art. 5.2 dello stesso Regolamento, per cui, nel caso in cui l'Autorità competente, in relazione alle proprie esigenze organizzative, ritenesse di avvalersi di veterinari non inquadrati nei ruoli del SSN per l'esecuzione della visita ante - mortem in allevamento, nell'ambito della macellazione d'urgenza, è necessario che la stessa Autorità Competente al fine di procedere alla designazione di questi ultimi in qualità di veterinari ufficiali provveda a:

- designare per iscritto specificando i compiti per i quali la designazione è stata formalizzata;
- adottare misure atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi in rapporto ai compiti assegnati;
- individuare e attuare un idoneo percorso formativo;
- predisporre una specifica istruzione operativa per la visita ante mortem;
- pubblicare nel sito web istituzionale dell'Autorità Competente l'elenco dei veterinari designati.

6. MODALITA OPERATIVE

La procedura dell'Autorità competente deve prevedere la modalità per consentire all'operatore la richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello il più rapidamente possibile, anche tramite istanza telefonica o altra modalità. L'Autorità competente deve tenere traccia delle richieste ricevute.

La visita ante-mortem per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è attività soggetta a tariffa ai sensi del D.lgs. 32/2021, articolo 9, comma 3 e dell'allegato 2, sezione 7.

Il veterinario ufficiale esegue l'ispezione ante-mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/624.

Le attività di macellazione devono garantire la conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sez. I, cap. VI, punti 1, 2 e 6.

Il veterinario ufficiale provvede alla:

- esecuzione della visita ante-mortem;
- verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito della protezione degli animali durante l'abbattimento e del possesso della certificazione d'idoneità prevista da parte del personale che procede allo stordimento;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eventuale eviscerazione e carico sul mezzo di trasporto.

6.1 Visita ante mortem

Nel corso della visita ante-mortem dovranno essere eseguite sistematicamente le seguenti valutazioni:

- verifica della corretta identificazione dell'animale;
- esclusione di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- esclusione di evidenti lesioni o piaghe cutanee indice di un decubito prolungato;
- verifica che la temperatura rettale rientri nel range fisiologico (temperatura rettale indicativamente compresa tra 37,5 e 39,5 °C, in quanto valori esterni al suddetto range possono denotare gravi stati di ipotermia o ipertermia che possono essere indicativi di forme setticemiche generalizzate);
- verifica di assenza di sintomatologie relative a condizioni sanitarie che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali;
- verifica dello stato di pulizia della cute, del vello o del mantello (le cui condizioni non devono essere tali da comportare il rischio di contaminazioni in fase di macellazione);
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e del rispetto dei relativi tempi di sospensione, ove previsti. Il veterinario ufficiale deve accertare questi aspetti procedendo sia alla verifica dei registri aziendali cartacei o informatizzati che di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici da segnalare, per successivi controlli in sede di visita post-mortem, nel modello di certificato ufficiale, previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (Modello 1).

In caso di esito sfavorevole della visita ante-mortem, il veterinario ufficiale esclude l'animale dalla macellazione, ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale.

Il veterinario ufficiale riporta l'esito sfavorevole della visita ante-mortem su verbale/Scheda Controllo Ufficiale o altro documento da trasmettere alla Autorità Competente e consegnare in copia all'allevatore.

In caso di esito favorevole della visita ante mortem e degli altri accertamenti previsti, il veterinario ufficiale ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello e redige il "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello" previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (modello 1).

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale, ai fini dell'invio dei dati inerenti all'identificazione, il trasporto e le informazioni sulla catena alimentare al macello di

destinazione, compila il “Documento di Macellazione d’Urgenza (MSU) al di fuori del macello” (da qui in avanti “documento di MSU”).

Nelle more dello sviluppo delle funzionalità in BDN per la generazione in formato elettronico del documento di MSU e del certificato sanitario previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624, tali documenti sono compilati in forma cartacea. L’avvio delle funzionalità informatizzate di cui sopra, saranno comunicate dal Ministero della salute.

Fino a diverse disposizioni:

- a) il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l’animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello, che le mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l’allevamento di origine;
- b) l’operatore dell’allevamento registra in BDN la morte dell’animale presso lo stabilimento, specificando come causa “macellazione speciale d’urgenza”, entro 3 giorni dall’evento.

Si allega modello di documento di MSU. (Allegato n.3)

6.2 Fasi successive all’ispezione ante-mortem nella macellazione d’urgenza al di fuori del macello

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento/iugulazione devono disporre dell’apposito certificato di idoneità di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009. Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante-mortem.

Lo stordimento deve essere operato con una delle metodiche previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione.

Qualora si voglia utilizzare la testa dell’animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull’osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001.

Il dissanguamento deve avvenire con l’animale sospeso o comunque in posizione da garantire il corretto e completo deflusso del sangue; il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo per il trasporto al macello è indicato proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L’eventuale eviscerazione dell’animale deve essere limitata alla rimozione in maniera igienica degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi. I recipienti contenenti il sangue e i visceri devono essere chiaramente identificati e correlabili con la carcassa di provenienza. Il veterinario ufficiale può autorizzare l’eviscerazione esclusivamente nel caso in cui questa avvenga con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

6.3 Trasporto della carcassa e dei visceri al macello

Il capo stordito e iugulato deve essere caricato su un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato.

Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

Nel caso in cui il trasporto preveda un tempo superiore alle due ore, il mezzo deve essere refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario. Non è assolutamente ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati; diversamente è ammesso il trasporto contemporaneo di più capi sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello pur nel rigoroso rispetto dei tempi massimi di conferimento al macello del primo animale abbattuto e della corretta identificazione di visceri e carcasse.

6.4 Controlli al macello

Al momento dell'arrivo al macello il responsabile del macello controlla le informazioni riportate nel documento di MSU e verifica il tempo trascorso dal momento della macellazione all'arrivo dell'animale al macello.

Il responsabile del macello di destinazione registra entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU (motivazione: Completamento operazioni per MSU fuori dal macello), riportando gli estremi del documento di MSU e l'eventuale destinazione delle carni al consumo umano per esito favorevole dell'ispezione post mortem.

Il veterinario ufficiale competente per il controllo al macello esegue sempre le seguenti verifiche relative a:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di accompagnamento compresi il documento di MSU e il modello di "certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello" (Modello 1) previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235, attestante il risultato favorevole dell'ispezione ante-mortem;
- coerenza dei tempi di trasporto indicati con l'effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragitto dall'allevamento al macello;
- corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano;
- corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda.

In caso di irregolarità formali nella documentazione di scorta il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l'isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

In caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore, a meno che non vi siano condizioni di temperatura ambientale esterna tali da non richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie, compreso il sangue, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale. In caso di difformità evidenti tra la valutazione delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d'urgenza dell'animale e quanto rilevato all'arrivo nell'impianto di macellazione e in sede di ispezione post-mortem, il veterinario ufficiale presso il macello informa l'Autorità competente per territorio sull'allevamento di origine.

Nell'ambito della visita post-mortem, le carcasse dei capi macellati d'urgenza fuori del macello devono essere sottoposte ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde e la presenza di residui di sostanze ad attività farmacologica.

La ricerca di residui di farmaci, da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo, è indicata per la non prevedibilità dell'evento che ha condotto a disporre la macellazione d'urgenza e che può aver comportato l'impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti.

Vista l'evoluzione tecnologica delle strumentazioni analitiche degli ultimi anni il test microbiologico per il rilievo delle sostanze inibenti, non avendo dimostrato adeguata sensibilità per il pieno rispetto degli MLR per le diverse classi di antibiotici, deve essere sostituito con una metodica chimica ad alta sensibilità verso tutte le classi.

Si procede quindi, con le modalità sopra descritte, alla richiesta di:

- esame batteriologico delle carni;
- ricerca sostanze inibenti;
- ricerca di altre sostanze ad attività farmacologica (es. cortisonici ecc.), qualora i rilievi ante o post-mortem lo richiedano.

I capi macellati d'urgenza, ove pertinente devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi che:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri vengano identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita post mortem;
- qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n.1069/2009.

Il giudizio favorevole all'idoneità al consumo umano della carcassa viene emesso dal Veterinario Ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da:

1. diagnosi effettuata in corso di visita *ante-mortem*, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;

2. evidenze raccolte nell'ambito della vista *post-mortem*;
3. esiti delle indagini di laboratorio.

L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

In caso di esito sfavorevole dell'esame post mortem, il veterinario ufficiale comunica i risultati dell'ispezione al Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra venga emesso un giudizio di non idoneità al consumo umano, il veterinario ufficiale dispone lo smaltimento della carcassa secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1069/2009, fatto salvo quanto previsto in attuazione del PNR.

Nel caso in cui l'analisi chimica per ricerca di sostanze farmacologicamente attive sul campione prelevato nell'ambito dell'ispezione post-mortem inviato al laboratorio abbia un esito positivo o "non negativo" (es. "rilevata presenza") il veterinario ufficiale provvederà ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio di riferimento per la ricerca di sostanze antibiotiche e/o eventualmente altre sostanze ad attività farmacologica. Il campione è classificato "*su sospetto a seguito MSU*" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui. La procedura di campionamento per analisi secondo il PNR deve essere eseguita anche nel caso in cui le carni siano già state considerate non idonee al consumo umano.

Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni complessive di cui sopra, le carni vengano invece ammesse al consumo umano il veterinario ufficiale:

- dispone lo sblocco della carcassa;
- procede alla bollatura sanitaria e autorizza la commercializzazione delle carni e delle frattaglie senza restrizioni di mercato.

Modulistica

1. Modello di certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello;
2. Fac simile di verbale/SCU per documentare l'esecuzione della visita ante-mortem con esito sfavorevole.
3. Modello di Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello (documento di MSU)

MODELLO 1

CERTIFICATO SANITARIO *

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale:

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari e relativa Provincia:

1. Identificazione degli animali:

Specie:

Numero di capi:

Marchio di identificazione:

Proprietario/detentore degli animali:

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:

Codice BDN ed eventuale identificazione del box** di stabulazione:

3. Destinazione degli animali abbattuti ai fini della macellazione

Gli animali verranno trasportati al seguente macello:

.....

con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti:

.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

1) gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2) sono stati macellati alle(orario hh:mm) del (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente da personale formato (Reg.1099/2009),

3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato:.....

4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:

.....

5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

.....

6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinavano il divieto di macellarli.

Fatto a (luogo)..... il (data gg/mm/aa)

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

* Allegato IV - CAPITOLO 5 - Reg. (UE) 2020/2235

**facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in triplice copia:

- 1 accompagna l'animale in macello

- 1 resta agli atti dell'allevamento

- 1 resta all'AC sull'allevamento

MODELLO 2

Fac simile di Verbale/SCU ispezione ante mortem sfavorevole in caso di richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale:

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari:.....

1. Identificazione degli animali

Specie:.....

Numero di capi:.....

Marchio di identificazione:.....

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:.....

Codice BDN ed eventuale identificazione del box* di stabulazione:

.....

3. Altre informazioni pertinenti

.....

.....

4. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

- gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) e **giudicati NON idonei per la macellazione,**

- il motivo del diniego alla macellazione d'urgenza è stato:

.....

- osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:

.....

.....

- provvedimenti intrapresi:

- agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

.....

Fatto a (luogo).....

il (data gg/mm/aa)

Timbro

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

*facoltativo

Il presente certificato deve essere emesso almeno in duplice copia:1 per il medico veterinario compilatore ed 1 resta agli atti dell'allevamento